

Baldassare Pastore, *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*, Torino, Giappichelli, 2021, pp. 128.

Il libro di Baldassare Pastore si colloca all'interno del recente e assai ampio dibattito attorno alla nozione di vulnerabilità.

Focalizzandosi, in particolare, su uno degli aspetti più rilevanti di questo concetto giusfilosofico, l'autore ha cercato di dimostrarne l'utilità e rilevanza in campo giurisdizionale, in virtù della sua funzione euristica.

Lo scopo del volume, infatti, consiste «nell'esame [...] del concetto di vulnerabilità, visto nella ineludibile connessione con la soggettività, colta in relazione alle strutture istituzionali che ne costituiscono l'imprescindibile contesto di riferimento» (p. VII). Pertanto, nel corso del testo la vulnerabilità viene tematizzata all'interno di una cornice varia e polidirezionale, che con un approccio intersezionale inquadra questa nozione tra condizioni individuali e collettive molto diverse tra loro: dalla fragilità al legame sociale, passando per la dipendenza intersoggettiva.

Nonostante Pastore faccia presente sin dall'inizio – sulla scia anche delle considerazioni contenute nel volume da lui curato insieme a Orsetta Giolo, *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto* (Carocci, Roma, 2018) – che «l'idea di vulnerabilità assume significati diversi in contesti diversi» e che essa «è un'idea dai contorni vaghi, sfumati, e che presenta notevoli varianti» (*ibidem*; pp. 1-7), in seguito chiarisce che la vulnerabilità, a suo avviso, rimanda ad implicazioni precise e concrete, quali la soggettività molteplice, diversificata, frammentata e il suo stesso “*heuristic device*” (cfr. p. 75).

A partire da questi presupposti, l'autore, nelle tre parti di cui è composto il testo, tratteggia un percorso che – dopo aver definito i principali contorni concettuali della nozione di vulnerabilità e aver offerto esempi delle sue influenze sullo sviluppo politico, sociale e giuridico dello stato – culmina con l'assunzione del concetto di vulnerabilità all'interno della cultura giuridica per un reale rinnovamento del costituzionalismo politico e della funzione decisionale e giurisdizionale del diritto.

Il primo capitolo è dedicato alle declinazioni del concetto di vulnerabilità che nel corso della storia della filosofia del diritto sono state offerte per designare, da un lato, la configurazione dell'ordine politico, e, dall'altro, la definizione stessa di soggetto.

Nella fattispecie, vengono presentate due dimensioni compresenti: quella *ontologica* (esistenziale), intesa «come tratto peculiare, essenziale [di fragilità] dell'essere umano» (p. 5), e quella *situazionale* (contestuale), presentata «come condizione accidentale, variabile, in quanto legata ai momenti della vita individuale e alle diverse modalità in cui si articolano le relazioni intersoggettive» (*ibidem*). In seguito, a quest'ultima viene aggiunta una sua degenerazione, la dimensione *patogena*, «che include i casi derivanti da pregiudizi o abusi nei rapporti interpersonali, dall'ingiustizia, dall'oppressione, dal dominio, dalla violenza prodotte in ambito socio-politico» (*ibidem*).

Ci troviamo di fronte, dunque, a due tipologie di vulnerabilità: una vulnerabilità *universale* e una vulnerabilità *particolare* (cfr. *ibidem*).

La prima denota «la suscettibilità di subire ferite (*vulnera*), ossia, in generale, la suscettibilità di subire danni causati da fenomeni naturali o da attività umane» (p. 1); mentre la seconda nella sua accezione contestuale, indica «una particolare suscettibilità, da parte di un soggetto e/o di più soggetti, di subire determinati danni per effetto di determinate azioni o determinati fenomeni naturali», alla luce di determinate «caratteristiche che sono possedute in grado diverso da soggetti diversi in ragione della loro maggiore o minore esposizione al rischio di essere colpiti e danneggiati» (*ibidem*). Nella sua dimensione patogena, invece, «la vulnerabilità [...] diviene quasi sinonimo di dipendenza dolorosa, oppure significa suscettibilità alla subordinazione e alla dominazione» (p. 20).

Sul piano storico, con l'avvento dell'età moderna, la vulnerabilità, intesa come condizione universale, è stata assunta come «presupposto per la configurazione dell'ordine politico, legato ad una antropologia, cioè ad una serie di assunti relativi alle caratteristiche proprie degli individui» (p. 8).

Non a caso, Thomas Hobbes per primo colse «il nesso funzionale tra ordine politico e costituzione antropologica dei soggetti» (*ibidem*), ritrovando nel *metus mortis* la motivazione in grado di spingere gli individui ad associarsi sottoponendosi al potere pacificatore del sovrano. Da questa antropologia politica ne discende un'umanità fragile, debole e precaria, vulnerabile appunto, che ha bisogno di qualcuno o qualcosa che la protegga. In questo caso, allora, la sovranità viene a porsi come risposta a questa condizione comune per garantire il diritto universale all'autoconservazione (cfr. pp. 8-9).

Anche Samuel Pufendorf sostenne la fondamentale importanza della *societas*, affinché l'uomo potesse riuscire a conservare la propria vita. Pur non considerandolo come ordinamento spontaneo e naturale, il filosofo tedesco considerava la vita associata come un elemento necessario alla soddisfazione dei bisogni fondamentali del genere umano, mediante la figura coercitiva del sovrano. Per questi motivi, «l'essere umano è socievole, nel senso di bisognoso di *societas*» (p. 10).

Infine, Pastore richiama le posizioni di John Locke, il quale, rispetto alle riflessioni di Hobbes e Pufendorf, considerava la vulnerabilità non tanto come una condizione ontologica immanente all'individuo, bensì come una condizione di minaccia o di danno proveniente dall'esterno, responsabile del mancato godimento dei diritti naturali propri ad ogni individuo.

Sebbene si possano ravvisare alcune differenze concettuali tra queste figure-chiave della modernità filosofico-politica e giusfilosofica, è indubbio che «il giusnaturalismo moderno costruisce la sovranità e la società politica in coerenza con tale assunto antropologico» (p. 11). Invero, dal momento che il soggetto e la sua precarietà vengono posti a fondamento della legittimazione del potere sovrano, il riconoscimento della vulnerabilità individuale viene intesa come l'elemento guida che porta il genere umano fuori dallo stato di natura.

In seguito, dalla seconda metà del XX secolo, la vulnerabilità è diventata un tema sempre più centrale all'interno della riflessione giusfilosofica, poiché considerata come una di quelle verità fondamentali su cui si fondano tutte le comunità umane con le loro norme di condotta. Dunque, riconosciuta tanto in termini ontologici universali, quale *precariousness*, quanto in termini situati particolari, come *precarity* (cfr. p. 16), la vulnerabilità si è affermata come assioma, costituito e riconosciuto nella coniugazione di istanze morali e necessità giuridiche, che rileva l'estrema intersoggettività del diritto e delle sue primarie funzioni, ovvero quelle riguardanti la garanzia dell'ordine e di protezione dalla violenza vulnerante altrui.

Per queste ragioni, la nozione etico-giuridica della vulnerabilità comporta il riconoscimento di altre due nozioni fondamentali per la costruzione e la buona conservazione di ogni comunità umana, quali la *responsabilità* e la *relazionalità*, che tracciano il cammino verso la pratica della cura (cfr., in termini analoghi, Gf. Zanetti, *Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto*, Roma, Carocci, 2019, p. 130). Lungo queste direttrici, negli ultimi anni, è stata messa in discussione sempre di più la definizione tradizionale di soggetto liberale, cioè «un soggetto astratto, disincarnato, autosufficiente e totalmente indipendente, [...] unico [...] e indifferenziato» estratto da ogni possibile orizzonte concreto (pp. 18-21), a vantaggio di una riconsiderazione radicale di questa basilare nozione filosofico-giuridica in una direzione molteplice e fluida (cfr. p. 22).

Non a caso, la vulnerabilità può essere estremamente preziosa per la ridefinizione della soggettività dal momento che, in virtù di una comune condizione di fragilità, dipendenza e limitatezza, essa contribuisce alla ricostruzione di quel substrato minimo comune che nel secondo dopoguerra ormai si era completamente frammentato.

Riscoprendo la profonda rilevanza del legame con gli altri, dunque, interrogarsi sulla corretta definizione di persona acquisisce un valore molto più grande avente come

obiettivo «il riconoscimento della capacità [...] come momento indispensabile per garantire la parità dei soggetti [tenendo] conto delle peculiari situazioni materiali e sociali che possono, di fatto, ostacolarla. L'attenzione, così si sposta sull'esserci della persona, guardando alla concretezza delle sue esigenze e dei suoi bisogni esistenziali» (p. 25).

Il secondo capitolo, sulla traccia del *vulnerability turn* (cfr. p. 27), si occupa così dell'analisi del lessico dell'intersoggettività, a partire dalle influenze e dalle dimensioni sociali che discendono dalle tre nozioni di base sopradescritte (*vulnerabilità*, *responsabilità* e *relazionalità*). In particolare, viene dedicata specifica attenzione al concetto di giustizia, inteso nelle sue tre caratteristiche essenziali di *alterità*, *oggetto* – nell'accezione di *debitum* cioè di «ciò che è dovuto, che spetta all'altro» (p. 29) – ed *eguaglianza* (cfr. *ibidem*), come condizione necessaria per il raggiungimento del *mutuo riconoscimento*.

Quest'ultimo principio «si caratterizza come cifra comprensiva delle domande di giustizia» (p. 27) che deve portare, insieme al principio del *suum cuique tribuere* (a ciascuno deve essere attribuito ciò che deve essergli attribuito, p. 29), esattamente al riconoscimento paritario degli altri come individui meritevoli del rispetto e della tutela di eguali bisogni. Non a caso, è proprio in questo modo, cioè assumendo la vulnerabilità, la (co)responsabilità e soprattutto la reciprocità come fondamenti giuridico-sociali (cfr. p. 54), che è anche solo possibile tentare di costruire un ambiente intersoggettivo solidale, nel tentativo di ridurre l'insicurezza – nella sua triplice forma di *uncertainty*, incertezza riguardo alla propria incolumità individuale, *insecurity*, come perdita di stabilità delle proprie abitudini o dell'ambiente in cui si è soliti vivere, e *unsafety*, intesa nei termini di un pericolo materiale, derivante da possibili aggressioni contro i propri beni o la propria integrità fisica o psichica (cfr. p. 49) – e la discriminazione (cfr. p. 53).

Nel terzo e ultimo capitolo la riflessione si sofferma sul rapporto tra le funzioni della nozione di vulnerabilità, diritti umani e cultura giuridica (cfr. pp. 65-94).

L'età globale, avendo reso la vulnerabilità una condizione generalizzata (cfr. p. 62), ha inevitabilmente fatto sì che questa nozione, in virtù del principio di dignità che sottende, venga a porsi come uno dei principali criteri attraverso il quale costruire e valutare la produzione e la validità delle leggi fondamentali. È seguendo questo approccio che i diritti umani devono garantire quei bisogni autentici e quegli interessi essenziali utili al mantenimento della soglia minima di esistenza, davanti alla quale ogni potere deve fermarsi (cfr. p. 34).

Perciò, la funzione euristica della vulnerabilità deve essere assunta come «indicatore qualitativo e/o quantitativo, “campanello d'allarme” delle situazioni di umiliazione, violenza, produttive di sofferenza» (p. 75). Alla luce di questo suo aspetto, la vulnerabilità si rivela quale “*heuristic device*” e parametro di valutazione (cfr. p. 91) in

Baldassare Pastore, Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica

campo giurisdizionale, ponendosi come elemento integrativo di mediazione tra i singoli casi e le norme, riconoscendo la rilevanza di ogni aspetto o posizione situazionale.

*Gianluca Gasparini*

